



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TERAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice dott. **MASSIMO BISCARDI**

Alla pubblica udienza del **4.3.19** ha pronunciato e pubblicato
mediante **lettura del dispositivo contestuale motivazione** la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

Carini Roberto nato a Folignano 19.2.29 e **Barbieri Maria**

Teresa nata a Bari il 21.1.30 entrambi res.ti in S.Benedetto

del Tronto Via De Gasperi 32 liberi assenti difesi

dall'avv.Narcisi Eliana Foro di Ascoli

IMPUTATO

vedi foglio allegato Capuani

Con l'intervento del P.M.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M ndp per Carini euro 6000 ammenda per Barbieri
Difensore assoluzione

N. 415/19 Sent.

N. R.G .1520/16

N. 652/14 R.G.N.R.

DEPOSITATA il
4.3.19

Assistente Giudiziario

~~Erminia D'Alonzo~~

Trasmessa ~~copia sentenza~~ ex
art. 15 disp. Reg. c.p.p. in data

.....
Ricevuta da Procura Rep.
Teramo
il

Ricevuta da Procura Generale
L'Aquila

il

Notificato estratto contumacia
a imputato

il
al difensore (ex art. 159 c.p.p.)
il

Sentenza divenuta irrevocabile

il

Trasmessa copia al P.M. Sede

il
per comunicaz. ex art. 27 disp. reg. cpp
per esecuz. ex art. 28 disp. reg. cpp

alla QUESTURA di residenza
ex art. 160 R.D. 18/6/31 n° 773

il.....

Redatta scheda il

.....
Iscrizione a campione penale

il
al n.

Trasmessa copia Uff. Corpi di Reato
il.....

IMPUTATO/I

Reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 257 co. 1 D.L.gs n. 152/2006 perché, in concorso tra loro, quali legali rappresentanti della "Azienda Agricola Fontestracca di Carini Roberto & C. s.n.c.", avendo cagionato l'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee in area sita alla C.da Fontestracca Vallepiomba, omettevano di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 D.L.gs n. 152/2006 in adempimento dell'ordinanza della Provincia di Teramo n. 314684 del 12.12.2013.

In Atri, accertato il 7.10.2014.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato i prevenuti sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato per cui è causa ; sentiti i testi le parti concludevano come da verbale.

Alla udienza del 26.4.17 è stato sentito il teste Bravo , sovrintendente della Polizia Provinciale, il quale ha riferito di aver ricevuto incarico dalla Provincia nell'ottobre 2014 di verificare il rispetto di una ordinanza emessa il 17.12.13 nei confronti della ditta di allevamento suini facente capo agli imputati ed impugnata innanzi ai giudici amministrativi inerente la bonifica del terreno circostante per via del superamento dei parametri di inquinamento. Alla udienza successiva è stata sentita la teste Cicconetti dell'Arta la quale ricorda di aver verificato il superamento dei limiti prescritti dal dlgs 152 nelle acque sotterranee ed in alcuni pozzi insistenti sull'area pertinenziale della ditta; peraltro la teste ha precisato che non erano emerse prove inconfutabili che collegassero l'attività svolta con l'inquinamento riscontrato. Sul punto peraltro è stato chiaro anche il geologo idrogeologico Marrone il quale non solo ha verificato che alcuni inquinanti (es manganese e ferro) sono tipici della zona ma soprattutto ha precisato che comunque provenivano da monte (dove vi erano molte altre aziende) per poi soffermarsi sulla azienda agricola dei prevenuti. I testi residui non hanno apportato elementi utili ai fini del decidere .

Alla luce di tali emergenze istruttorie si ritiene gli l'imputati debbano essere mandati assolti con formula dubitativa; invero, in disparte ogni considerazione circa la verifica gli esatti contorni del paventato fenomeno inquinante (non è dato sapere esattamente ove è stato riscontrato in che percentuale e per quali esatti agenti inquinanti) , resta il fatto che sia teste Marrone che il teste dell'accusa Cicconetti hanno riferito che non è possibile attribuire con certezza il superamento dei limiti alla azienda (per la quale la Procura non ha neanche chiarito in che modo avrebbe posto in essere il contestato inquinamento) ; dunque in assenza di prova che il fenomeno inquinante possa essere addebitato agli imputati non si comprende come gli stessi possano essere sottoposti alla procedura di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06 . A ciò si aggiunga che da nessun atto del processo emerge che la ditta non abbia ottemperato alla ordinanza della Provincia di Teramo di attivazione della procedura di cui al menzionato articolo posto che sul punto la Pubblica Accusa non ha formulato in aula alcuna domanda . per il solo Carini stante il decesso nelle more del processo si impone sentenza di non diversi procedere per estinzione del reato

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Carini Roberto perché il reato è estinto per morte del reo.

Visto l'art. 530 comma II c.p.p. assolve Barbieri Maria Teresa dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale

Teramo 4.3.19

IL GOT

Avv. Massimo Biscardi

